

**DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE  
312/2017/R/EFR**

**ORIENTAMENTI INERENTI LA DEFINIZIONE DEL  
CONTRIBUTO TARIFFARIO A COPERTURA DEI COSTI  
SOSTENUTI DAI DISTRIBUTORI DI ENERGIA ELETTRICA E  
GAS NATURALE SOGGETTI AGLI OBBLIGHI NELL'AMBITO  
DEL MECCANISMO DEI TITOLI DI EFFICIENZA  
ENERGETICA**

*Mercato di incidenza:  
energia elettrica e gas naturale*

*5 maggio 2017*

## **Premessa**

*Il presente documento per la consultazione si inquadra nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione 16 marzo 2017, 172/2017/E/efr, al fine di individuare possibili modifiche e integrazioni al segmento terminale del meccanismo dei certificati bianchi, segnatamente al contributo tariffario riconosciuto ai distributori.*

*Tale procedimento è difatti finalizzato all'adeguamento, quanto più tempestivo possibile, delle regole di definizione del contributo tariffario a copertura dei costi sostenuti dai distributori soggetti agli obblighi del meccanismo dei titoli di efficienza energetica, recentemente innovato da modifiche normative e attuative. Ciò anche tenendo conto delle evidenze dei risultati dell'indagine conoscitiva avviata con la deliberazione 1 dicembre 2016, 710/2016/E/efr, riportate nella relazione finale "Resoconto dell'indagine conoscitiva relativa all'andamento del mercato dei titoli di efficienza energetica (certificati bianchi)" nel frattempo approvata con deliberazione 28 aprile 2017, 292/2017/E/efr.*

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte, in forma scritta, motivandole e compilando l'apposito modulo interattivo disponibile nel sito internet dell'Autorità o tramite l'apposito indirizzo di posta elettronica (mercati-retail@autorita.energia.it) entro e non oltre il 22 maggio 2017.*

*Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 23 dicembre 2014 649/2014/A, le osservazioni al presente documento per la consultazione saranno pubblicate sul sito internet dell'Autorità; a tal fine, i soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti a indicare quali parti della propria documentazione sono da considerare riservate.*

**Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico  
Direzione Mercati Retail e Tutele dei consumatori di energia  
Unità Efficienza nel Consumo  
piazza Cavour, 5 – 20121 Milano  
tel. 0265565608  
fax 0265565265  
e-mail: mercati-retail@autorita.energia.it**

## INDICE

1. INTRODUZIONE E IMPIANTO NORMATIVO	4
2. LE ATTUALI REGOLE DI DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO TARIFFARIO	4
3. GLI ORIENTAMENTI DELL'AUTORITÀ IN MERITO ALLA DEFINIZIONE DEL CONTRIBUTO TARIFFARIO ALLA LUCE DEL DECRETO INTERMINISTERIALE 11 GENNAIO 2017	8
<i>Il principio della determinazione di un valore massimo di riferimento</i>	8
<i>Il principio della correlazione del contributo con gli scambi tramite bilaterali</i>	9
<i>La modifica del contributo definitivo e la sostituzione del contributo preventivo con l'introduzione dei volumi degli scambi bilaterali</i>	10
<i>Il contributo tariffario da erogarsi a valle delle verifiche dell'adempimento degli obblighi in capo ai distributori in occasione della sessione del 30 novembre</i>	13
4. GLI ORIENTAMENTI DELL'AUTORITÀ IN MERITO A ULTERIORI ASPETTI DEL CONTRIBUTO TARIFFARIO	17
<i>Il parametro k di correlazione tra i valori degli scambi di mercato e contributo di riferimento</i>	17
<i>La differenziazione del contributo tariffario definitivo erogato nel caso di obiettivo specifico dell'anno d'obbligo o di compensazione di anni precedenti</i>	18
<i>Altre eventuali differenziazioni del contributo tariffario definitivo erogato</i>	19
<i>Strumenti per favorire la messa a disposizione ai distributori dei titoli emessi</i>	20
5. ENTRATA IN VIGORE DELLE MODIFICHE E GRANDI PROGETTI	21

## **1 INTRODUZIONE E IMPIANTO NORMATIVO**

- 1.1 In data 3 aprile 2017 è stato pubblicato il decreto interministeriale 11 gennaio 2017 recante “*Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell’energia elettrica e il gas per gli anni dal 2017 al 2020 e per l’approvazione delle nuove Linee Guida per la preparazione, l’esecuzione e la valutazione dei progetti di efficienza energetica*” (di seguito: decreto interministeriale 11 gennaio 2017), con il quale il meccanismo dei titoli di efficienza energetica (o certificati bianchi, di seguito: tee o titoli), fino ad allora normato dai decreti interministeriali 20 luglio 2004, dal decreto ministeriale 21 dicembre 2007 e dal decreto interministeriale 28 dicembre 2012, è stato fortemente innovato, per quanto riguarda sia la domanda dei titoli che la loro offerta, nonché prolungato mediante la definizione di nuovi obiettivi fino al 2020.
- 1.2 Il decreto interministeriale 11 gennaio 2017, all’articolo 11, conferma, con riferimento alla copertura degli oneri per l’adempimento degli obblighi da parte dei distributori, che i costi sostenuti trovino copertura, limitatamente alla parte non coperta da altre risorse, sulle componenti delle tariffe per il trasporto e la distribuzione dell’energia elettrica e del gas naturale, come attualmente previsto.
- 1.3 In particolare, il decreto prevede che tale copertura sia effettuata secondo criteri e modalità definiti dall’Autorità, “*in misura tale da riflettere l’andamento del prezzo dei certificati bianchi riscontrato sul mercato, tenendo eventualmente conto dei prezzi riscontrati nell’ambito della libera contrattazione tra le parti, e con la definizione di un valore massimo di riconoscimento*” (articolo 11, comma 2). Ciò rappresenta il segmento terminale dell’intero meccanismo dei titoli, la cui definizione è l’unica rimasta nella competenza dell’Autorità, dal 2013<sup>1</sup> regolato da altri soggetti istituzionali

## **2 LE ATTUALI REGOLE DI DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO TARIFFARIO**

- 2.1 Dalla nascita del meccanismo dei tee (e in particolare dal primo anno d’obbligo 2005) fino ad oggi, la disciplina inerente il riconoscimento dei costi sostenuti dai soggetti obbligati per il raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico assegnati ha subito molte evoluzioni, sia di carattere normativo che regolatorio, sinteticamente ripercorse nel Capitolo 1 del documento per la consultazione 31 ottobre 2013, 485/2013/R/efr, a cui si rimanda per brevità. A seguito di tale consultazione, con la deliberazione 23 gennaio 2014, 13/2014/R/efr, (di seguito:

---

<sup>1</sup> per effetto del disposto del decreto interministeriale 28 dicembre 2012.

deliberazione 13/2014/R/efr) l’Autorità ha approvato le vigenti regole di determinazione del contributo tariffario, adottate a partire dall’anno d’obbligo 2013. La nuova formulazione ha introdotto elementi innovativi che hanno consentito di tenere conto dei prezzi medi di mercato dei titoli evitando, al tempo stesso, un riconoscimento a piè di lista degli oneri sostenuti.

- 2.2 In particolare, è stato previsto che, all’inizio di ogni anno d’obbligo<sup>2</sup>, l’Autorità definisca il valore di un contributo tariffario unitario preventivo che non viene riconosciuto ai distributori, ma costituisce unicamente un segnale di riferimento ai mercati e ha la finalità, dal punto di vista teorico, di fornire indicazioni preliminari di prezzo. Tale valore viene quantificato sulla base del contributo riconosciuto l’anno precedente, corretto sulla base delle variazioni percentuali della spesa media dei clienti domestici, secondo il principio di “proporzionalità inversa”: ad aumenti del prezzo dell’energia corrispondono segnali di diminuzione del contributo tariffario, in considerazione del fatto che, in questi casi, è di per sé maggiormente conveniente il risparmio energetico.
- 2.3 Il contributo tariffario unitario preventivo<sup>3</sup>, espresso in €/tee, è calcolato per ciascun anno d’obbligo a partire dal 2014<sup>4</sup>, nel seguente modo:

$$C_{PREVENTIVO}(t+1) = C_{DEFINITIVO}(t) \cdot [100 + \alpha \cdot E(t+1)]/100$$

dove:

- $C_{PREVENTIVO}(t+1)$  è il valore del contributo tariffario unitario preventivo definito per l’anno d’obbligo (t+1), arrotondato con criterio commerciale a due cifre decimali;
  - $C_{DEFINITIVO}(t)$  è il valore del contributo tariffario unitario definitivo per l’anno d’obbligo (t), arrotondato con criterio commerciale a due cifre decimali;
  - $\alpha$  è il fattore correttivo definito pari a 0,5;
  - $E(t+1)$  è la media aritmetica delle riduzioni percentuali della spesa media, arrotondate con criterio commerciale a due cifre decimali, registrate per i clienti finali domestici per l’energia elettrica, il gas naturale e il gasolio da riscaldamento.
- 2.4 Il contributo tariffario definitivo effettivamente erogato ai distributori è definito in modo tale che, nel caso i prezzi di mercato si rivelassero più alti del contributo preventivo, parte dei maggiori costi rimarrebbe in capo ai distributori obbligati che, pertanto, sono indotti a contenere il più possibile eventuali aumenti dei prezzi

---

<sup>2</sup> Il periodo rilevante per l’anno d’obbligo (t) va da giugno dell’anno solare (t) a maggio dell’anno solare (t+1).

<sup>3</sup> di cui all’articolo 3, comma 1, della deliberazione 13/2014/R/efr.

<sup>4</sup> la medesima deliberazione 13/2014/R/efr ha previsto, all’articolo 4, un valore transitorio del contributo preventivo a valere sul solo anno d’obbligo 2013, in considerazione dell’esigenza di ridurre il disequilibrio accumulato nel periodo 2008-2012 tra i prezzi di scambio dei titoli e il contributo allora riconosciuto.

di mercato. Specularmente, se i prezzi di mercato si rivelassero inferiori rispetto al contributo preventivo, solo parte dei minori costi di acquisto dei titoli verrebbe riconosciuta ai distributori, a beneficio di un minor onere da ricaricare ai consumatori.

- 2.5 Il contributo tariffario unitario definitivo<sup>5</sup>, espresso in €tee, è quindi calcolato per ciascun anno d'obbligo a partire dal 2013, nel seguente modo:

$$C_{DEFINITIVO}(t) = C_{PREVENTIVO}(t) + k \cdot [(S(t) - C_{PREVENTIVO}(t))]$$

dove:

- $C_{DEFINITIVO}(t)$  è il valore del contributo tariffario unitario definitivo per l'anno d'obbligo (t), arrotondato con criterio commerciale a due cifre decimali;
- $C_{PREVENTIVO}(t)$  è il valore, espresso in €tee, del contributo tariffario preventivo unitario definito per l'anno d'obbligo (t), arrotondato con criterio commerciale a due cifre decimali;
- $S(t)$  è il valore medio ponderato, espresso in €tee, dei prezzi degli scambi avvenuti presso il mercato organizzato nell'anno d'obbligo, in particolare nel periodo compreso tra giugno dell'anno solare (t) e maggio dell'anno solare (t+1), arrotondato con criterio commerciale a due cifre decimali;
- $k$  è un parametro adimensionale, pari a:

$$k = MAX \left\{ \beta; 1 - \frac{\gamma}{|S(t) - C_{PREVENTIVO}(t)|} \right\}$$

Ai fini del calcolo del parametro  $k$  sono stati contestualmente fissati i seguenti valori dei parametri:

- $\beta$  è pari a 0,85;
- $\gamma$  è pari a 2,00 €tee;
- $|S(t) - C_{PREVENTIVO}(t)|$  è il valore assoluto della differenza tra  $S(t)$  e  $C_{PREVENTIVO}(t)$ , espresso in €tee.

- 2.6 La definizione del parametro  $k$  prevede la fissazione di un valore minimo e il fatto che la differenza tra contributo definitivo e i prezzi di mercato non superi un valore predefinito, comportando che una parte della differenza  $[(S(t) - C_{PREVENTIVO}(t))]$  sia lasciata in capo ai distributori. In particolare:
- qualora la differenza  $[(S(t) - C_{PREVENTIVO}(t))]$  sia positiva e quindi comporti l'aumento del contributo tariffario definitivo rispetto a quello preventivo, il valore di  $k$  lascia in capo ai distributori parte di quella differenza;
  - qualora invece la differenza  $[(S(t) - C_{PREVENTIVO}(t))]$  sia negativa e quindi comporti la riduzione del contributo tariffario definitivo rispetto a quello preventivo, il valore di  $k$  alloca ai distributori parte di quella differenza.

---

<sup>5</sup> di cui all'articolo 3, comma 2, della deliberazione 13/2014/R/efr.

- 2.7 La Figura 2.1 evidenzia lo scostamento tra il contributo definitivo e i prezzi di scambio al variare della differenza tra i medesimi prezzi di scambio e il contributo preventivo (da cui dipende il valore di  $k$ ). Per effetto dei valori numerici assunti ( $\beta$  e, in particolare,  $\gamma$  pari a 2,00 €/tee), tale scostamento risulta, rispettivamente:
- pari a +2 € (che è il *cap* scelto) nel caso in cui la differenza tra prezzi di scambio e contributo preventivo sia superiore a 13,30 €/tee. Pertanto, il maggior costo che potrebbe rimanere in capo ai soggetti obbligati è pari a 2 €/tee;
  - pari a -2 € nel caso in cui la differenza tra prezzi di scambio e contributo preventivo sia inferiore a -13,30 €/tee. Pertanto, il maggior ricavo che potrebbe rimanere ai soggetti obbligati è pari a 2 €/tee;
  - linearmente compreso tra -2 € e +2 € nel caso in cui la differenza tra prezzi di scambio e contributo preventivo sia compresa (estremi inclusi) tra -13,30 e +13,30 €/tee.




Figura 2.1 – andamento dello scostamento risultante tra il contributo definitivo e i prezzi di scambio in funzione della differenza tra i medesimi prezzi di scambio sul mercato organizzato e il contributo preventivo [ $\beta = 0,85$ ;  $\gamma = 2,00$  €/tee]

### **3 GLI ORIENTAMENTI DELL'AUTORITÀ IN MERITO ALLA DEFINIZIONE DEL CONTRIBUTO TARIFFARIO ALLA LUCE DEL DECRETO INTERMINISTERIALE 11 GENNAIO 2017**

Nei successivi due capitoli vengono presentati gli orientamenti dell'Autorità in merito alla definizione del contributo tariffario, al fine di tenere conto, rispettivamente, delle novità introdotte dal decreto interministeriale 11 gennaio 2017 (secondo quanto già anticipato al precedente paragrafo 1.3) e delle evidenze emerse nell'ambito dell'istruttoria avviata con la deliberazione 1 dicembre 2016, 710/2016/E/efr la cui relazione conclusiva è stata approvata con deliberazione 28 aprile 2017, 292/2017/E/efr (di seguito: istruttoria 292/2017/E/efr).

Al fine della determinazione del contributo tariffario si intende continuare a perseguire il duplice obiettivo, al contempo, di:

- a) incentivare il comportamento efficiente dei distributori soggetti agli obblighi;
- b) consentire il contenimento dell'aumento degli oneri in capo ai consumatori, tenendo conto dell'evoluzione del contesto.

#### *Il principio della determinazione di un valore massimo di riferimento*

- 3.1 Il riferimento all'andamento dei prezzi dei certificati bianchi e la previsione di definizione di un valore massimo di riferimento previsto dal decreto interministeriale 11 gennaio 2017 era, nei fatti, già previsto dal decreto interministeriale 28 dicembre 2012 (all'articolo 9, comma 1), con riferimento agli anni d'obbligo 2013 – 2016. Al riguardo l'Autorità aveva ritenuto opportuno, nell'ambito della definizione del contributo a valere per quegli anni d'obbligo mediante la deliberazione 13/2014/R/efr, non procedere con la determinazione di un contributo massimo definito in termini assoluti, definendo invece, tramite il parametro  $k$  di cui al paragrafo 2.5, lo scostamento massimo tra i prezzi di scambio e il contributo definitivo risultante, ovvero un contributo massimo in termini relativi.
- 3.2 L'Autorità continua a ritenere che un valore massimo definito in termini assoluti rischi di configurarsi come un "valore obiettivo", al quale il mercato rischierebbe di tendere naturalmente alterando i principi di domanda e offerta e lasciando in capo alle imprese soggette agli obblighi il rischio di mancata copertura nel caso di prezzi elevati non direttamente dipendenti dalle loro scelte<sup>6</sup>.
- 3.3 In tale ambito, tuttavia, si ritiene opportuno valutare l'introduzione di un valore massimo finalizzato a contenere le oscillazioni del mercato, con particolare riferimento a quelle che potrebbero essere non completamente indicative dell'effettivo valore o della disponibilità del titolo, ma invece correlate a elementi più esogeni.

---

<sup>6</sup> Tale intendimento è stato espresso, da ultimo, dall'Autorità anche nel parere 784/2016/I/efr.

- 3.4 Nel dettaglio si intende introdurre parametri che costituiscano valori massimi che non siano noti ex ante ovvero siano anch'essi in fase di formazione nel periodo in cui avvengono le transazioni di titoli a cui vengono applicati. Al contrario, valori amministrativamente predefiniti potrebbero costituire i “valori obiettivo” di cui al precedente paragrafo 3.2 ai quali il mercato rischierebbe di tendere alterando i principi di domanda e offerta.
- 3.5 Il parametro che potrebbe essere considerato allo scopo è lo scostamento del prezzo medio degli scambi di ciascuna sessione rispetto al prezzo medio della sessione precedente, in un'ottica dinamica. Ai fini della determinazione del contributo tariffario definitivo in via di definizione non verrebbero quindi considerati gli scambi avvenuti a prezzi eccessivamente alti rispetto a quelli della sessione precedente<sup>7</sup>.

Si ritiene in particolare opportuno che il valore medio ponderato, espresso in €/tee, dei prezzi degli scambi avvenuti presso il mercato organizzato<sup>8</sup>  $S(t)$  sia calcolato escludendo, per ciascuna sessione di mercato, le transazioni avvenute a un prezzo superiore a una soglia predefinita applicata al prezzo medio di chiusura della sessione di mercato precedente. Si ritiene che tale soglia possa essere compresa nell'intervallo tra il 7 e il 12%.

**Q2** *Si condivide l'orientamento dell'Autorità di limitare gli scambi di ciascuna sessione di mercato efficaci ai fini della determinazione del prezzo medio di tale sessione, e quindi del contributo definitivo, a quelli il cui prezzo medio non si discosta da quello medio delle sessioni precedenti oltre una soglia predefinita, compresa tra il 7% e il 12%? Dovendo decidere una soglia, si ritiene più opportuno avvicinarsi al limite inferiore o superiore di tale intervallo?*

**Q3** *Si ritiene opportuno prevedere anche analoghi valori minimi di riferimento?*

### *Il principio della correlazione del contributo con gli scambi tramite bilaterali*

- 3.6 In merito all'opportunità di tenere “eventualmente conto dei prezzi riscontrati nell'ambito della libera contrattazione tra le parti”, prevista dal decreto interministeriale 11 gennaio 2017, l'Autorità continua a ritenere che i prezzi degli

---

<sup>7</sup> Tali scambi verrebbero cioè esclusi dalla determinazione del prezzo medio pesato della sessione che viene poi utilizzato nella formula del contributo definitivo.

<sup>8</sup> nell'arco temporale definito in base alle considerazioni di cui ai successivi paragrafi.

scambi regolati tramite accordi bilaterali non siano realmente rappresentativi del valore dei titoli, in particolare quando sono associati ad attività collaterali nel settore dei servizi energetici, il cui prezzo è definito in base a varie considerazioni<sup>9</sup>. Da ciò consegue infatti il rischio che l'eventuale utilizzo dei prezzi derivanti da tutte le contrattazioni bilaterali come fossero scambi di mercato possa essere fuorviante, tanto più qualora essi fossero opportunamente concordati al fine di influenzare artatamente il valore del contributo tariffario da riconoscere, aumentando in modo non giustificato il costo complessivo del meccanismo.

- 3.7 D'altra parte, gli scambi tramite bilaterali, seppure utilizzati dai distributori al fine di soddisfare i propri obblighi in misura minore rispetto al mercato, oltre a non essere quantitativamente trascurabili, potrebbero aumentare nel tempo.
- 3.8 Al fine quindi di tenere conto più compiutamente delle modalità di acquisizione dei tee, l'Autorità intende pertanto continuare a escludere i valori dei prezzi di scambio dei titoli tramite accordi bilaterali dalla regola di determinazione del contributo tariffario, ma, al contempo, ritiene opportuno tenere conto dei volumi di tee così scambiati, al fine di non escludere completamente tali transazioni che altrimenti non avrebbero alcun effetto sul contributo erogato. Tali volumi verranno quindi valorizzati ad un "prezzo di riferimento", correlato al contributo definitivo calcolato sulla base dei prezzi degli scambi di mercato organizzato a essi contestuali, effettuando un'operazione di sterilizzazione degli effetti collaterali insiti nei prezzi dei bilaterali.

**Q4** *Si ritiene opportuno tenere conto dei volumi degli scambi avvenuti a seguito di accordi bilaterali associando loro un prezzo di riferimento?*

*La modifica del contributo definitivo e la sostituzione del contributo preventivo con l'introduzione dei volumi degli scambi bilaterali*

- 3.9 Attualmente il contributo preventivo è correlato al contributo definitivo dell'anno d'obbligo precedente, al fine di ridurre la possibilità che i due contributi annuali tendano a divergere eccessivamente. La correlazione è prevista per il tramite della variazione percentuale dei prezzi dell'energia per i clienti domestici, avendola ritenuta, al tempo della deliberazione 13/2014/R/efr, ancora rilevante nelle scelte degli operatori e accogliendo contestualmente il suggerimento di non utilizzare dati *forward*. In tale ambito, correlazioni tra il contributo preventivo e valori esogeni allo scambio di titoli, come il costo marginale effettivo degli interventi di

<sup>9</sup> come già evidenziato ne: la memoria per l'audizione presso la 10a Commissione industria, commercio e turismo del Senato della Repubblica 28 settembre 2015, 450/2015/I/efr; il parere 22 dicembre 2016 784/2016/I/efr sullo schema di decreto interministeriale trasmesso dagli uffici del Ministero dello Sviluppo Economico; l'istruttoria 292/2017/E/efr.

risparmio energetico, si sono rivelate di difficile definizione e non sufficientemente rappresentative da essere introdotte nel meccanismo.

- 3.10 L’Autorità intende confermare la presenza di un contributo preventivo al fine di fornire indicazioni preliminari di prezzo, rivedendone le modalità di determinazione in ragione dell’evoluzione degli interventi di risparmio energetico e al fine di considerare anche i volumi relativi agli scambi bilaterali.
- 3.11 Con riferimento al primo aspetto di cui al punto 3.10, negli ultimi anni, è progressivamente diminuita l’incidenza nel meccanismo dei tee degli interventi di risparmio energetico di piccole e medie dimensioni effettuati nel settore civile<sup>10</sup> mentre è progressivamente cresciuta la quota di titoli emessi per effetto di progetti realizzati nel settore industriale. Tale *trend*, che sembra ragionevolmente confermarsi anche per il futuro<sup>11</sup>, porta a ritenere che la variazione dei prezzi dell’energia riscontrata dai clienti domestici non sia più rappresentativa del costo del meccanismo e degli interventi di risparmio energetico effettuati, come invece in passato.
- 3.12 Con riferimento al secondo aspetto di cui al punto 3.10, si intende prevedere che il contributo preventivo tenga conto di tutti i volumi di tee scambiati ovvero anche di quelli tramite bilaterali, sinora esclusi dall’analisi degli effetti.
- 3.13 Infine, anche in considerazione della volatilità dei prezzi di scambio dei titoli, l’Autorità intende valutare l’opportunità di introdurre una maggiore correlazione del contributo in definizione con valori già definiti e afferenti un periodo temporale di riferimento più ampio rispetto a quanto ora previsto<sup>12</sup>, al fine di poter efficacemente bilanciare le variazioni avvenute nel breve periodo (come i prezzi degli scambi di borsa negli ultimi dodici mesi) e in coerenza con la maggiore durata del periodo di emissione dei tee per ciascun intervento.
- 3.14 Come conseguenza di quanto sopra riportato, il contributo in sostituzione dell’attuale contributo preventivo che si intende definire sarà fissato pari alla media dei livelli del contributo definitivo nei precedenti tre anni d’obbligo,

---

<sup>10</sup> che invece era stato predominante nei primi anni e comunque rilevante sino al 2011.

<sup>11</sup> ciò in considerazione di vari aspetti progressivamente rilevanti: la disponibilità normativa di altre incentivazioni direttamente relative al settore civile (tra tutte: il c.d. conto energia termico previsto dal decreto interministeriale 28 dicembre 2012 e potenziato dal successivo decreto ministeriale 16 febbraio 2016), la crescita di competenze delle società di servizi energetici, il progressivo ampliamento del ruolo nel meccanismo da parte delle imprese dotate di *energy manager* ai sensi della legge 10/1991, la conclusione – nei prossimi anni, al compimento della loro vita utile – dell’erogazione dei titoli derivanti da progetti di tipo standardizzato approvati nei primi anni, l’eliminazione delle schede tecniche tipicamente afferenti il settore civile.

<sup>12</sup> attualmente, il contributo definitivo è correlato, come noto, ai prezzi di scambio avvenuti nell’ultimo anno e al contributo preventivo stabilito dodici mesi prima; quest’ultimo è correlato alle variazioni dei prezzi dell’energia per i clienti domestici riscontrate nel periodo compreso tra i tre e quindici mesi precedenti.

ponderando tali valori con le corrispondenti quantità di tee scambiati sia sul mercato che tramite accordi bilaterali.

3.15 Per effetto delle modifiche sopra riportate, l'attuale formula del contributo tariffario definitivo di cui al paragrafo 2.5, verrebbe così modificata:

$$C_{DEFINITIVO}(t) = C_{RIFERIMENTO}(t) + k \cdot [S(t) - C_{RIFERIMENTO}(t)] \quad [1]$$

dove, tra l'altro:

- $C_{RIFERIMENTO}(t)$  è la media dei valori del contributo tariffario unitario definitivo per i tre anni d'obbligo (t-1), (t-2) e (t-3), ponderata con i volumi degli scambi di tee avvenuti contestualmente agli scambi di cui sono stati utilizzati i prezzi di mercato<sup>13</sup> e arrotondata con criterio commerciale a due cifre decimali. In formule, in generale:

$$C_{RIFERIMENTO}(t) = \frac{\sum_{i=1}^3 Q_{TOTALI}(t-i) * C_{DEFINITIVO}(t-i)}{\sum_{i=1}^3 Q_{TOTALI}(t-i)}$$

$$Q_{TOTALI}(t) = Q_{MERCATO}(t) + Q_{BILATERALI}(t)$$

in cui:

$Q_{MERCATO}(t)$  è la quantità di titoli scambiati sul mercato nel periodo giugno dell'anno solare (t-1) – maggio dell'anno solare (t), tenendo conto di quanto previsto al paragrafo 3.5;

$Q_{BILATERALI}(t)$  è la quantità di titoli scambiati tramite bilaterali nel periodo giugno dell'anno solare (t-1) – maggio dell'anno solare (t);

- $S(t)$  è il valore medio ponderato, arrotondato con criterio commerciale a due cifre decimali ed espresso in €/tee, dei prezzi degli scambi avvenuti in ciascuna sessione presso il mercato organizzato nei dodici mesi precedenti alla scadenza dell'anno d'obbligo<sup>14</sup> e a un prezzo non superiore del prezzo medio di chiusura di ciascuna sessione di mercato precedente del valore definito secondo quanto previsto al paragrafo 3.5.

**Q5** *Si condivide l'orientamento dell'Autorità di non considerare più la correlazione con la variazione dei prezzi dell'energia dei clienti domestici, attualmente prevista nella definizione del contributo preventivo?*

<sup>13</sup> ovvero avvenuti, rispettivamente, nel periodo giugno(t-3)-maggio(t-2) per il contributo dell'anno d'obbligo (t-3), nel periodo giugno(t-2)-maggio(t-1) per il contributo dell'anno d'obbligo (t-2) e nel periodo giugno(t-1)-maggio(t) per il contributo dell'anno d'obbligo (t-1).

<sup>14</sup> ovvero nel periodo giugno(t)-maggio(t+1).

- Q6** *Si condivide l'orientamento dell'Autorità di prevedere la correlazione tra il contributo definitivo e valori storici afferenti a un periodo di tempo più lungo rispetto a quanto previsto attualmente?*
- Q7** *Si ritiene, in particolare, opportuno ridefinire l'attuale contributo preventivo pari al parametro  $C_{RIFERIMENTO}(t)$ ?*
- Q8** *Si ritiene inoltre opportuno introdurre anche nella definizione di  $S(t)$  la ponderazione dei valori dei prezzi di scambio in borsa con le contestuali quantità di titoli scambiati tramite bilaterali?*

*Il contributo tariffario da erogarsi a valle delle verifiche dell'adempimento degli obblighi in capo ai distributori in occasione della sessione del 30 novembre*

3.16 Il decreto interministeriale 11 gennaio 2017 introduce<sup>15</sup> la possibilità per i distributori soggetti agli obblighi di trasmettere i certificati bianchi posseduti anche al 30 novembre di ciascun anno, fermo restando la scadenza dell'anno d'obbligo, fissa al 31 maggio dell'anno successivo, e la copertura dei costi per ciascuna delle due sessioni.

La normativa secondaria, pertanto, a partire dal 2017:

- a) prevede una prima verifica, al 30 novembre di ciascun anno, dei tee trasmessi da parte dei distributori obbligati e la conseguente erogazione del contributo tariffario;
- b) conferma che l'accertamento che ciascun distributore abbia ottenuto il completamento di almeno il 60% del proprio obiettivo nel primo anno e il completamento del proprio obiettivo aggiornato nel seguente anno, debba avvenire in occasione delle verifiche del 30 maggio.

3.17 È necessario quindi prevedere la definizione del contributo tariffario definitivo da erogarsi in occasione delle verifiche del conseguimento degli obiettivi in occasione delle scadenze del 30 novembre di ciascun anno solare, a partire dal 2017.

3.18 Al riguardo, l'alternativa più semplice sarebbe quella di procedere all'erogazione del medesimo contributo tariffario definito a valere sull'anno d'obbligo precedente, nel mese di giugno precedente. Tale soluzione ha la controindicazione di erogare *ex post* con riferimento a titoli oggetto delle transazioni tipicamente avvenute tra giugno e novembre un contributo già maturato e definito in funzione degli scambi precedenti. Ciò costituirebbe quindi un impatto sui mercati, dal momento che gli scambi di tee avverrebbero noto il contributo che sarebbe erogato loro; non si ritiene pertanto opportuno perseguire tale alternativa.

---

<sup>15</sup> in particolare all'articolo 14, commi 1, 2 e 3.

3.19 L'Autorità ritiene quindi definire il contributo tariffario considerando una delle seguenti due modalità:

- 1) introdurre un sistema misto che eroghi, dopo la verifica del 30 novembre, il contributo definitivo dell'anno d'obbligo precedente e preveda, dopo il successivo mese di maggio, un conguaglio in funzione del contributo tariffario definitivo per l'anno d'obbligo (a valere sulla quantità di titoli oggetto di annullamento dopo la prima verifica di novembre);
- 2) calcolare, dopo il 30 novembre e con riferimento agli scambi sino ad allora, uno specifico contributo tariffario da erogare con le medesime regole previste per il contributo tariffario erogato dopo la scadenza di maggio.

3.20 La soluzione 1) ha la controindicazione di non essere facilmente attuabile nel caso il distributore scegliesse di non adempiere al proprio obiettivo in occasione della sessione di fine maggio e fosse necessario procedere, nella fase di conguaglio, con la parziale restituzione di quanto erogato (ad esempio qualora il contributo dell'anno d'obbligo fosse definito minore di quello dell'anno precedente erogato a conguaglio). Per ovviare a tale possibilità, sarebbe necessario prevedere specifiche modalità di restituzione. Questa soluzione, infine, renderebbe, in linea teorica, l'andamento degli scambi di mercato più dipendente dalle scelte strategiche dei distributori e meno rispetto a fattori endogeni come la mera disponibilità effettiva di titoli sul mercato.

3.21 La soluzione 2) richiederebbe maggiori costi amministrativi per la gestione del meccanismo ma avrebbe il vantaggio di non causare difformità tra le due sessioni di verifica, introducendo semplicemente una nuova scadenza intermedia. Si ravvisa inoltre una maggiore difficoltà gestionale per gli operatori dovuta alla definizione, per ciascun anno d'obbligo, di due specifici contributi tariffari.

Sempre nel caso della soluzione 2), sarebbe necessario valutare se sia opportuno differenziare i periodi di tempo oggetto delle valutazioni per la definizione del contributo tariffario erogato in occasione delle due sessioni del medesimo anno d'obbligo. L'orientamento al riguardo è quello di mantenere fissato a dodici mesi il periodo di rilevazione dei prezzi e dei volumi degli scambi sul mercato, in modo che due contributi definitivi successivi (ad esempio, quelli per il medesimo anno d'obbligo  $t$  in occasione delle verifiche del 30 novembre e del 30 maggio successivo) siano calcolati con riferimento ai prezzi di scambio avvenuti in un semestre comune (nel caso di esempio, il periodo giugno – novembre dell'anno solare  $t-1$ ) al fine di garantire maggiore continuità.

3.22 Per quanto sopra, tenendo anche conto di quanto ai paragrafi 3.14 e seguenti, nel caso della soluzione 2) sarebbe necessario modificare la formula [1] del contributo definitivo come segue:

$$C_{DEFINITIVO}(t_n) = C_{RIFERIMENTO}(t_n) + k \cdot [(S(t_n) - C_{RIFERIMENTO}(t_n))]$$

dove:

- $n$  (pedice) assume il valore 1 nel caso di scadenza per la trasmissione ai fini dell'adempimento degli obblighi del 30 novembre e 2 nel caso di scadenza del 30 maggio successivo;
- $C_{DEFINITIVO}(t_n)$  è il valore del contributo tariffario unitario definitivo per ciascuna scadenza per la trasmissione ai fini dell'adempimento degli obblighi dell'anno d'obbligo ( $t$ ), arrotondato con criterio commerciale a due cifre decimali;
- $C_{RIFERIMENTO}(t_n)$  è la media dei valori dei sei contributi tariffari unitari definiti in occasione delle sei scadenze per la trasmissione ai fini dell'adempimento degli obblighi immediatamente precedenti a quella oggetto della corrente definizione (quindi quelle corrispondenti al periodo che inizia trentasei mesi prima), ponderata con i volumi degli scambi di tee avvenuti contestualmente agli scambi di mercato utilizzati per la definizione di ciascun contributo e arrotondata con criterio commerciale a due cifre decimali. In particolare,
  - a) nel caso di calcolo di  $C_{RIFERIMENTO}(t_1)$ , è necessario considerare le transazioni avvenute sul mercato e tramite bilaterali nel periodo compreso tra dicembre dell'anno solare ( $t-3$ ) – novembre dell'anno solare ( $t$ );
  - b) nel caso di calcolo di  $C_{RIFERIMENTO}(t_2)$ , è necessario considerare le quantità di titoli scambiate sul mercato e tramite bilaterali nel periodo compreso tra giugno dell'anno solare ( $t-2$ ) – maggio dell'anno solare ( $t+1$ );
- $S(t_n)$  è il valore medio ponderato, arrotondato con criterio commerciale a due cifre decimali ed espresso in €tee, dei prezzi degli scambi avvenuti in ciascuna sessione presso il mercato organizzato nei dodici mesi precedenti alla scadenza ( $t_n$ ) e a un prezzo non superiore del prezzo medio di chiusura di ciascuna sessione di mercato precedente del valore definito secondo quanto previsto al paragrafo 3.5.

3.23 Sempre nel caso della soluzione 2), è necessario prevedere specifiche definizioni transitorie per i contributi definitivi per l'anno d'obbligo 2017, 2018 e 2019, in coerenza con le formula sopra riportata e al fine di tenere conto delle differenti regole vigenti per la definizione dei contributi per quanto riguarda i precedenti anni d'obbligo.

Per quanto sopra, nella Tabella seguente viene illustrato il quadro sinottico relativo alle definizioni dei contributi per i prossimi anni d'obbligo, evidenziando il periodo di tempo oggetto delle valutazioni dei prezzi di mercato nonché i periodi di tempo e i contributi rilevanti per la definizione  $C_{RIFERIMENTO}(t_n)$ , per i motivi espressi nel precedente paragrafo.

**Tabella 1 – prospetto contributi  $C_{RIFERIMENTO}(t_n)$  per gli anni d’obbligo 2017-2020**

<i>Contributo definitivo oggetto di definizione <math>C_{DEFINITIVO}(t_n)</math></i>	<i>Scadenza art. 14.1</i>	<i>Periodo rilevante per scambi in borsa <math>S(t_n)</math></i>	<i>Contributi definitivi per <math>C_{RIFERIMENTO}(t_n)</math></i>	<i>Periodo rilevante per scambi per <math>C_{RIFERIMENTO}(t_n)</math></i>
$C_{DEFINITIVO}(2017_1)$	30/11/17	1/12/16 – 30/11/17	$C_{DEFINITIVO}(2014)$ , $C_{DEFINITIVO}(2015)$ e $C_{DEFINITIVO}(2016)$	1/06/14 – 30/05/17
$C_{DEFINITIVO}(2017_2)$	30/05/18	1/06/17 – 30/05/18	$C_{DEFINITIVO}(2015)$ , $C_{DEFINITIVO}(2016)$ e $C_{DEFINITIVO}(2017_1)$	1/06/15 – 30/11/17
$C_{DEFINITIVO}(2018_1)$	30/11/18	1/12/17 – 30/11/18	$C_{DEFINITIVO}(2015)$ , $C_{DEFINITIVO}(2016)$ , $C_{DEFINITIVO}(2017_1)$ e $C_{DEFINITIVO}(2017_2)$	1/06/15 – 30/05/18
$C_{DEFINITIVO}(2018_2)$	30/05/19	1/06/18 – 30/05/19	$C_{DEFINITIVO}(2016)$ , $C_{DEFINITIVO}(2017_1)$ , $C_{DEFINITIVO}(2017_2)$ e $C_{DEFINITIVO}(2018_1)$	1/06/16 – 30/11/18
$C_{DEFINITIVO}(2019_1)$	30/11/19	1/12/18 – 30/11/19	$C_{DEFINITIVO}(2016)$ , $C_{DEFINITIVO}(2017_1)$ , $C_{DEFINITIVO}(2017_2)$ , $C_{DEFINITIVO}(2018_1)$ e $C_{DEFINITIVO}(2018_2)$	1/06/16 – 30/05/19
$C_{DEFINITIVO}(2019_2)$	30/05/20	1/06/19 – 30/05/20	$C_{DEFINITIVO}(2017_1)$ , $C_{DEFINITIVO}(2017_2)$ , $C_{DEFINITIVO}(2018_1)$ , $C_{DEFINITIVO}(2018_2)$ e $C_{DEFINITIVO}(2019_1)$	1/12/16 – 30/11/19
$C_{DEFINITIVO}(2020_1)$	30/11/20	1/12/19 – 30/11/20	$C_{DEFINITIVO}(2017_1)$ , $C_{DEFINITIVO}(2017_2)$ , $C_{DEFINITIVO}(2018_1)$ , $C_{DEFINITIVO}(2018_2)$ , $C_{DEFINITIVO}(2019_1)$ e $C_{DEFINITIVO}(2019_2)$	1/12/16 – 30/05/20
$C_{DEFINITIVO}(2020_2)$	30/05/21	1/06/20 – 30/05/21	$C_{DEFINITIVO}(2017_2)$ , $C_{DEFINITIVO}(2018_1)$ , $C_{DEFINITIVO}(2018_2)$ , $C_{DEFINITIVO}(2019_1)$ , $C_{DEFINITIVO}(2019_2)$ e $C_{DEFINITIVO}(2020_1)$	1/06/17 – 30/11/20

- Q9** *Quale modalità di determinazione del contributo si ritiene debba essere definita per la finestra del 30 novembre tra quelle presentate al paragrafo 3.19?*
- Q10** *Nel caso della scelta 2), si condivide che il contributo erogato sia determinato con riferimento agli scambi di mercato dei dodici mesi precedenti, prevedendo così di conteggiare ciascun semestre in occasione della definizione di due contributi successivi?*
- Q11** *Si condividono le scelte relative al transitorio degli anni d'obbligo 2017-2019 indicati nella Tabella 1?*

#### **4 GLI ORIENTAMENTI DELL'AUTORITÀ IN MERITO A ULTERIORI ASPETTI DEL CONTRIBUTO TARIFFARIO**

*Il parametro  $k$  di correlazione tra i valori degli scambi di mercato e contributo di riferimento*

- 4.1 Come evidenziato nel Capitolo 2, i parametri, e la loro relativa valorizzazione, nella formula del contributo tariffario unitario definitivo di cui all'attuale formula del contributo tariffario definitivo di cui al paragrafo 2.5 (e in particolare dei valori  $\beta$  e  $\gamma$  che definiscono il parametro  $k$ ) sono funzionali a "tarare" il grado con cui si tiene conto dei prezzi di scambio sui mercati e sull'inerzia con cui si raggiunge il *cap* massimo dello scostamento tra tali prezzi di scambio e il contributo definitivo. In particolare:
- un valore minore del parametro  $\beta$  di quello definito ha l'effetto di far sì che il *cap* definito  $\gamma$  venga raggiunto in corrispondenza di una differenza tra prezzi di mercato e contributo preventivo inferiore (in valore assoluto) ovvero che il contributo definitivo sia definito con l'effettiva applicazione del *cap* in corrispondenza di un maggiore numero di combinazioni possibili (della differenza tra prezzi di mercato e contributo preventivo);
  - un valore maggiore del parametro  $\gamma$  di quello definito comporta, per definizione, il fatto che possa essere raggiunto un maggiore scostamento tra prezzi di mercato e contributo definitivo e che tale *cap* venga raggiunto meno rapidamente.
- 4.2 In considerazione dell'alta volatilità dei prezzi di mercato, si ritiene possibile modificare il parametro  $\gamma$  della formula del contributo definitivo, in modo che sia maggiore la gradualità con cui lo scostamento tra il contributo e i prezzi di mercato raggiunge il proprio valore massimo o minimo definito. Non si ritiene

più, infatti, prioritaria come in precedenza la stretta correlazione tra il valore degli scambi di mercato e il contributo erogato, anche in considerazione della volatilità riscontrata sui mercati.

4.3 In particolare, l'Autorità intende modificare i livelli dei parametri  $\gamma$  e  $\beta$ , fissando, con una correlazione reciproca:

- il parametro  $\gamma$  a un valore compreso nell'intervallo tra 5 e 7 €tee;
- il parametro  $\beta$  a un valore compreso nell'intervallo tra 0,65 e 0,5.

L'effetto combinato delle due variazioni è quello di ottenere un maggiore scostamento tra contributo definitivo e prezzi di scambio di mercato che sarebbe linearmente compreso tra  $\pm 5 \sim 7$  €tee e di raggiungere i due estremi in corrispondenza di valori della differenza tra prezzi di scambio e  $C_{RIFERIMENTO}(t)$  pari a circa  $\pm 14$  €tee, analogamente a quanto attualmente previsto<sup>16</sup>; nel caso si aumentasse il solo valore  $\gamma$  (ovvero il cap), a parità del valore  $\beta$ , si avrebbe una maggiore gradualità nel raggiungimento del cap cioè in corrispondenza di differenze tra prezzi di scambio e  $C_{RIFERIMENTO}(t)$  maggiori delle attuali.

**Q12** *Si condivide l'orientamento dell'Autorità di ridefinire i parametri del fattore k? In particolare si condividono gli intervalli dei nuovi valori dei parametri  $\beta$  e  $\gamma$  indicati?*

**Q13** *Si ritiene opportuno che i valori di cap definiti dal parametro  $\gamma$  siano raggiunti da valori della differenza tra prezzi di scambio e contributo preventivo più scostati rispetto agli attuali e quindi che il valore  $\beta$  sia modificato di conseguenza?*

*La differenziazione del contributo tariffario definitivo erogato nel caso di obiettivo specifico dell'anno d'obbligo o di compensazione di anni precedenti*

4.4 Il contributo definitivo è attualmente erogato secondo un criterio di cassa e non di competenza. Ciò significa che a tutti i tee efficacemente utilizzati dai distributori nell'anno solare (t) viene corrisposto il contributo per l'anno d'obbligo (t-1) - ovvero quello determinato in funzione dei prezzi di scambio sul mercato sino al mese di maggio (t) - senza differenziare tra i tee effettivamente a valere su quell'anno d'obbligo e quelli utilizzati a compensazione dei precedenti obblighi.

4.5 Si ritiene che la differenziazione del contributo erogato in funzione del fatto che i titoli oggetto di verifica siano riferiti all'anno d'obbligo in corso oppure si

---

<sup>16</sup> Nell'ipotesi di variare  $\beta$  rispetto al valore attuale con passi minimi pari a 0,05 e non in modo continuo o con passi minori, per chiarezza, il valore di 0,5 è quello che permette l'applicazione del cap pari a 7 €tee in corrispondenza di valori della differenza tra prezzi di scambio e contributo preventivo maggiormente ravvicinati rispetto agli attuali  $\pm 13,3$  (€tee).

riferiscano a compensazioni dei precedenti possa introdurre un effetto di calmiera delle variazioni dei prezzi di scambio, dal momento che è già noto il contributo che sarà erogato nei confronti dei tee afferenti alle compensazioni, e si avrebbero maggiori stimoli a non innalzare i prezzi di mercato.

In particolare, il riconoscimento, in corrispondenza delle verifiche dell'anno d'obbligo t, alla quota di obblighi residui afferenti gli anni d'obbligo precedenti a t, del contributo definito per i corrispondenti anni d'obbligo, già noto, potrebbe costituire un stimolo ulteriore<sup>17</sup> per limitare la tendenza a forti variazioni dei prezzi di scambio rispetto al periodo precedente. Tale modifica si ritiene sia coerente con l'introduzione, da parte della normativa, della possibilità di ottemperare agli obblighi ogni sei mesi.

***Q14** Si condivide l'orientamento dell'Autorità di modificare il criterio di erogazione del contributo introducendo differenziazioni in base all'anno d'obbligo cui fanno riferimento i tee di cui si richiede l'annullamento? In particolare, si condivide l'assegnazione del contributo definito in corrispondenza delle quote di obblighi oggetto di ottemperamento?*

#### *Altre eventuali differenziazioni del contributo tariffario definitivo erogato*

- 4.6 Il decreto interministeriale 11 gennaio 2017, nel definire gli obblighi quantitativi nazionali annui di risparmio energetico, ha modificato la loro ripartizione tra distributori di energia elettrica e gas, afferendo a questi ultimi il 55% dei totali per ciascun anno d'obbligo. Sino all'anno d'obbligo 2016, invece, la proporzione era speculare ed era invece in capo ai distributori elettrici una quota maggioritaria.
- 4.7 La definizione di tali obblighi discende dalla preliminare definizione degli obiettivi annui e dalla considerazione che concorrono a questi ultimi, oltre agli interventi associati al rilascio dei tee, anche l'energia da cogenerazione e gli interventi di efficientamento eseguiti nell'ambito del decreto ministeriale 20 maggio 2015, n. 106 (c.d. "gare gas")<sup>18</sup>.
- 4.8 Anche in considerazione della suddetta evoluzione normativa e in considerazione della presenza, con particolare riferimento al settore del gas, di imprese di distribuzione con dimensioni medio-piccole e sempre maggiori difficoltà nell'ottemperare agli obiettivi di risparmio energetico previsti, l'Autorità intende valutare l'opportunità di introdurre specifiche condizioni che tendano a

---

<sup>17</sup> oltre alle altre modifiche proposte nel documento e alla sessione di verifica di fine novembre introdotta dalla normativa.

<sup>18</sup> l'effettiva portata dei risparmi energetici associati agli interventi di efficienza utilizzati dal distributore per l'assolvimento degli impegni assunti in sede di gara ai sensi del decreto è al momento difficile da stimare.

riparametrare il contributo tariffario erogato nei confronti dei distributori di gas (o di parte di essi) al fine di riequilibrare il meccanismo tra gli operatori soggetti agli obblighi coinvolti e, in particolare, le possibili difficoltà nel ristoro finanziario. Tali condizioni potrebbero essere costituite, ad esempio, dall'applicazione di un parametro (maggiore dell'unità) al contributo tariffario da erogarsi nei confronti dei distributori gas in occasione delle verifiche a valle delle sessioni del 30 novembre a valersi come acconto nei confronti delle verifiche a valle delle sessioni del 30 maggio<sup>19</sup>, nel rispetto di alcune condizioni che rendano ciò possibile<sup>20</sup> e del principio dell'invarianza dei contributi complessivamente erogati nel medesimo anno d'obbligo, nell'ipotesi di parità del contributo tariffario unitario.

**Q15** *Si ravvedono esigenze specifiche che potrebbero richiedere ulteriori differenziazioni nell'erogazione o nella quantificazione dei contributi erogati in base al soggetto cui essi vengono riconosciuti?*

#### *Strumenti per favorire la messa a disposizione ai distributori dei titoli emessi*

- 4.9 Per quanto riguarda la bancabilità dei titoli, la relazione conclusiva dell'istruttoria 292/2017/E/efr evidenzia una sostanziale uniformità tra l'aumento della disponibilità di titoli (in funzione della loro emissione da parte del GSE) e l'aumento della diretta disponibilità da parte dei distributori<sup>21</sup> ovvero un ricorso al trattenimento dei titoli da parte dei soggetti volontari o dei *trader* (c.d. bancabilità dei titoli) limitato nel periodo di osservazione.
- 4.10 Alla luce degli elementi sopra riportati, pertanto, l'Autorità non ritiene per ora necessario introdurre disposizioni che vincolino l'utilizzo dei tee da parte dei distributori ai fini dei propri obblighi entro un tempo massimo dalla loro emissione (limite temporale alla bancabilità dei titoli), al fine di evitare che essi vengano eccessivamente trattenuti nella disponibilità di soggetti volontari. Tali disposizioni renderebbero necessario prevedere che a ciascun titolo sia associata la propria data di emissione e/o una "data di scadenza" oltre la quale è ipotizzabile scatti un ritiro amministrato o ne decada la disponibilità, con l'insorgere di costi amministrativi e complicazioni nelle transazioni (dovute alla presenza sul mercato

---

<sup>19</sup> costituenti anticipi finanziari all'interno dell'anno d'obbligo, secondo un principio simile a quello previsto per l'anticipazione dell'erogazione dei tee nei confronti dei soggetti che lo richiedono, prevista dall'articolo 1, comma 3, dell'Allegato 2 del decreto interministeriale 11 dicembre 2017.

<sup>20</sup> in particolare, il fatto che vi sia un obbligo residuo minimo da ottemperare al quale applicare il parametro compensativo.

<sup>21</sup> Si veda al riguardo la Figura 5.12 dell'Allegato A dell'istruttoria 292/2017/E/efr.

di titoli da utilizzarsi a breve o a più lungo termine e, tra l'altro, diversamente valorizzabili sui mercati) non trascurabili.

**Q16** *Si condivide l'orientamento dell'Autorità di non introdurre criteri o elementi atti a limitare la c.d. bancabilità dei titoli?*

## **5 ENTRATA IN VIGORE DELLE MODIFICHE E GRANDI PROGETTI**

- 5.1 L'Autorità intende prevedere che le modifiche risultanti dagli esiti della presente consultazione siano vigenti a partire dall'anno d'obbligo 2017 (ovvero a partire dalla sessione di novembre 2017), in quanto non si ritiene opportuno introdurre modifiche nella determinazione del contributo tariffario a valere sul corrente anno d'obbligo 2016, che sarebbero operative solo dopo la conclusione del mese di maggio 2017 ovvero del periodo nel quale vengono scambiati i titoli ai fini del compimento degli obblighi 2016.
- 5.2 A completamento di quanto sopra, si ritiene opportuno che le sole modifiche riguardanti l'introduzione del criterio di competenza e la differenziazione del contributo tariffario definitivo erogato nel caso di obiettivo specifico dell'anno d'obbligo o di compensazione di anni precedenti entrino in vigore successivamente. In particolare, si prevede che il contributo erogato ai titoli consegnati dai distributori a valere sul recupero delle quote residue dell'anno d'obbligo 2015, da effettuarsi per non incorrere nelle sanzioni nel corso delle finestre di novembre 2017 o maggio 2018, sia quello corrispondente definito per l'anno d'obbligo 2017.
- 5.3 Parimenti, si ritiene opportuno non modificare la disciplina in merito al contributo tariffario erogato nei confronti dei c.d. grandi progetti di cui all'articolo 8 del decreto interministeriale 28 dicembre 2012, oggetto della deliberazione 13 marzo 2014, 107/2014/R/efr.

**Q17** *Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in merito all'entrata in vigore delle modifiche proposte?*